All. 1a

Codice E.B.A.P _____

Codice Attività _____

NOTA INFORMATIVA
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
SU
ACCORDO SINDACALE PER SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ai sensi dell'Art. 3, comma 17,
Legge 92/2012 e s.m.i.

L'art. 3, comma 17 della legge n.92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero) riconosce, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015, l'erogazione della indennità ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego), ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico del Fondo di solidarietà bilaterale, previsto dall'art. 3, comma 4 della legge di cui sopra.

In applicazione della suddetta legge, gli Accordi regionali vigenti tra le Organizzazioni Artigiane Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti CGIL CISL UIL del Piemonte hanno previsto:

- ✓ la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA);
- ✓ che il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) opererà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, mediante l'attuale modello di integrazione tra risorse pubbliche e private come previsto dal contratto nazionale di lavoro, erogando prestazioni integrative dell'ASpI, in conformità alle norme vigenti.

Pertanto al lavoratore posto in sospensione dall'attività lavorativa spetta l'indennità AspI, erogata direttamente dall'INPS, alla quale contribuisce FSBA con una quota pari al 20% dell'indennità complessiva.

Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 90 giorni, anche non continuativi, nel biennio mobile.

Si avverte che potranno essere pagate soltanto le pratiche di quei lavoratori che risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi INPS per l'ottenimento dell'ASpI, e che il diritto al pagamento della prestazione termina con l'esaurimento delle risorse pubbliche destinate annualmente a tale finalità

Per informazioni sulle ulteriori prestazioni previste dagli accordi, si potrà rivolgere all'Ente Bilaterale di Bacino e/o agli Sportelli dell'Artigianato presenti nelle sedi delle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL della Sua Provincia.

Data _____

Firma leggibile dei lavoratori
per presa visione ed integrale accettazione

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____